

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-906 del 26/02/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - MIRALAGO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), P.ZZA MALATESTA N. 33 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BIRRIFICIO DENOMINATO "BIRRIFICIO MIRALAGO" E ATTIVITA' DI RISTORAZIONE CONNESSA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI VIA SANT'AQUILINA N. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-742 del 14/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **MIRALAGO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI (RN), P.ZZA MALATESTA N. 33 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BIRRIFICIO DENOMINATO "BIRRIFICIO MIRALAGO" E ATTIVITA' DI RISTORAZIONE CONNESSA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI VIA SANT'AQUILINA N. 21.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 26/08/2019 (pratica SUAP 04299330409-24072019-1218– Pratica Comune di Rimini n. 232521/2019) - assunta al PG di ARPAE con il prot. n. 131834 del 26/08/2019 (pratica ARPAE n. 25128/2019), successivamente integrata in data 06/09/2019 con prot. 137863, dalla Miralago Società Agricola S.r.l. (P.IVA 04299330409), avente sede legale ed impianto in Comune di Rimini, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza Arpae;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di attività di birrificio denominato "Birrificio Miralago" e attività di ristorazione connessa;

VISTA la richiesta integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae di prot. n.150686 del 01/10/2019 e le successive integrazioni pervenute in data 12/12/2019 con prot n.191223 ed in data 18/12/2019 con prot. 193960;

CONSIDERATO che nell'ambito delle predette integrazioni viene chiarita la configurazione finale dello scarico che prevede che il refluo depurato venga convogliato, previa passaggio in un pozzetto di campionamento, al lago adiacente la proprietà (Lago Miralago) e successivamente, attraverso un troppo pieno, al canale consorziale Budriolo;

RICHIAMATA la Relazione Tecnica ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte Terza, rilasciata in ambito AUA-DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini di prot. n. 9393 in data 21/01/2020 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico in oggetto;

RICHIAMATA la nota di Hera S.p.a. – Direzione Acqua pervenuta in data 04/09/2019 con prot. n. 136232 che evidenzia che la zona in cui insiste l'insediamento non è servita da pubblica fognatura;

RICHIAMATO il parere ai sensi della L.R.n.4/2007 rilasciato da Consorzio di Bonifica della Romagna di prot. N. 36588 del 30/12/2019 acquisito al protocollo Arpae con n. 126 in data 02/01/2020 che esprime parere favorevole condizionato di compatibilità idraulica ex L.R. 4/2007 art. 4, relativamente allo scarico in oggetto, alla condizione che entro 60 giorni dal ricevimento del parere in oggetto la ditta trasmetta debita documentazione grafica e descrittiva (stato di fatto e di progetto di tutte le opere) che recepisca quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica della Romagna col predetto parere, pena la decadenza del parere stesso;

DATO ATTO che il Comune di Rimini in qualità di ente competente, debitamente informato, non ha espresso motivi ostativi riguardo l'impatto acustico;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Miralago Società Agricola S.r.l., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiamati in premessa nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) in capo al legale rappresentante della Miralago Società Agricola S.r.l., avente sede legale in Comune di Rimini (RN), P.zza Malatesta n. 33 (C.F./P.IVA 04299330409) per l'esercizio dell'attività di birrificio denominato "Birrificio Miralago" e attività di ristorazione connessa nell'impianto sito in Comune Rimini (RN), Via Sant'Aquilina n. 21, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza Arpae;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae EST;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, all'AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Condizioni

- La zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- trattasi di scarico in corpo idrico superficiale derivante dalla depurazione di acque reflue domestiche e acque reflue provenienti dalla produzione di birra artigianale assimilati alle domestiche;
- le fasi di produzione della birra, così come riportate nella documentazione allegata alla richiesta, possono essere così sintetizzate:
 - FASE DI COTTURA: il malto viene pesato, macinato e convogliato verso il tino di ammostamento. Nel tino di ammostamento il malto viene miscelato con acqua calda e l'amido viene convertito in zuccheri semplici. La miscela di malto e acqua viene quindi trasferita nel tino di filtraggio dove le trebbie esauste vengono separate dal liquido zuccherino (mosto). Il mosto viene bollito con l'aggiunta di luppoli, raffreddato e inviato ai fermentatori. Le trebbie e i luppoli esausti sono raccolti e conferiti come sottoprodotto adatti all'alimentazione animale;
 - FASE DI FERMENTAZIONE: il mosto viene inoculato con lieviti e fermentato fino alla trasformazione in birra. Le fecce di fermentazione vengono raccolte e conferite presso un'azienda agricola locale.

Dopo ogni cottura/ciclo di fermentazione le attrezzature vengono lavate con detergenti alcalini e, nel caso dei fermentatori, sanificati con appositi prodotti.

La sanificazione di pompe, imbottigliatrice, infustatrice e altre attrezzature è effettuata al termine di ogni giornata di utilizzo;

A pieno regime, la produzione di birra sarà di 2.500 hl/anno;

- i prodotti utilizzati nei processi di sanificazione e detergenza, così come descritto nelle schede tecniche allegate presenti nella documentazione allegata, contengono: perossido di idrogeno, acido acetico e acido peracetico (sanificazione) e idrossido di sodio e sostanze organiche detergenti contenenti azoto e fosforo (detergenza);
- i reflui prodotti dai processi sopra descritti contengono residui di materia organica e dei prodotti utilizzati per la sanificazione e detergenza; nell'edificio sono presenti anche un bar, un servizio di ristorazione (cucina) e dei bagni che originano reflui di tipo domestico confluenti nello stesso impianto;
- l'impianto proposto utilizza una depurazione biologica a fanghi attivi (MBBR) previa grigliatura e successive fasi di sedimentazione, filtrazione a sabbia; è presente anche una linea fanghi che prevede una digestione aerobica, filtrazione e disidratazione;
- il refluo depurato viene convogliato, previa passaggio in un pozzetto di campionamento, al lago adiacente la proprietà (Lago Miralago) e successivamente, attraverso un troppo pieno, al canale consorziale Budriolo. Il lago risulta impermeabile per le caratteristiche dei terreni prevalentemente argillosi dell'area in cui si trova così come a convalidato dalla relazione del geologo Dott. Paolo Ciacci del 22/01/2019 allegata all'istanza.

Prescrizioni

- Il sistema di trattamento dovrà garantire che lo scarico rispetti i limiti previsti dalla Tab. D della DGR 1053/2003 e considerato l'impiego di sostanze detergenti in quantità superiori a quelle di un reflujo domestico si prescrive un limite per i tensioattivi totali, fosforo totale e azoto totale;
- i parametri richiesti e i rispettivi limiti sono i seguenti:

Parametri	Valore limite (mg/l)
Solidi sospesi	≤ 80
BOD ₅	≤ 40

COD	≤ 160
Grassi e oli vegetali	≤ 20
Azoto totale (come N)	≤ 20
Fosforo totale (come P)	≤ 10
Tensioattivi totali	≤ 2

- si richiedono le analisi del refluo (autocontrolli) in uscita dall'impianto di depurazione e prima dell'immissione nel lago Miralago per due anni consecutivi dalla messa in esercizio dell'impianto. I parametri richiesti sono quelli esplicitati nel precedente punto;
- il pozzetto di ispezione/campionamento deve risultare idoneo al prelevamento dei campioni di acque di scarico. Inoltre, dovrà essere segnalato e mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal c.3 dell'art.101 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii;
- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza;
- dovrà essere eseguita la manutenzione prevista nel Manuale Tecnico Operativo dell'impianto. Tale manutenzione dovrà essere registrata in un apposito supporto informatico o cartaceo a disposizione dell'organo di controllo annotando il tipo di operazioni effettuate. Si potrà ovviare a questa prescrizione se è presente un contratto di manutenzione stipulato dalla Società MIRALAGO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L con una ditta esterna dove le operazioni di manutenzione e le frequenze minime di intervento siano ben dettagliate;
- gli asporti dei fanghi, operati da ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione riportante i trasporti, i quantitativi e la destinazione dei liquami conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni. L'asporto dei fanghi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 Parte Quarta;
- Entro 60 giorni dal ricevimento del parere del Consorzio di Bonifica prot. N. 36588 del 30/12/2019 la Società richiedente dovrà trasmettere la documentazione grafica e descrittiva (stato di fatto e di progetto di tutte le opere) che recepisca quanto richiesto dal predetto parere al Consorzio di Bonifica della Romagna. La Società richiedente dovrà mettere a conoscenza Arpae del predetto invio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.